

*Raul Richiardone
Annalisa Iunco*

PROVINCIA DI TORINO
Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche



www.provincia.torino.gov.it

SEMINARIO

**PER L'ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL
BOLLINO VERDE**

TORINO 13 marzo 2013

SOMMARIO

- Le principali novità introdotte dalla normativa statale e regionale
- La procedura del Bollino Verde in Provincia di Torino
- Utilizzo degli strumenti informatici per lo svolgimento delle procedure
- Attività ispettiva sul territorio
- Normativa Tecnica



NORMATIVA STATALE



L. 10/91
D.P.R. 412/93
D.P.R. 551/99
D.Lgs. 192/05
D.Lgs. 311/06
D.Lgs. 152/06
D.M. 37/08
D.Lgs. 128/10

Rendimento energetico

Sicurezza impianti termici

Manutenzione degli impianti termici

Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera



www.provincia.torino.gov.it



Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007: Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.

D.G.R. del 30 settembre 2008 n. 35-9702: Disposizioni attuative della Legge Regionale 13/07 in materia di impianti termici.

D.C.R. dell'11 Gennaio 2007 n. 98-1247: Stralcio di Piano per il Riscaldamento Ambientale ed il Condizionamento.

D.G.R. del 4 agosto 2009 n. 46-11968 - nuovo testo del Piano -

D.G.R. del 23 novembre 2009 n. 21-12613 - proroga entrata in vigore -

D.G.R. del 01 marzo 2010 n. 34-13428 - proroga entrata in vigore -


D.G.R. del 22 marzo 2010 n. 32-13618 - fissa l'entrata in vigore del Nuovo Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento per il 1 aprile 2010.

DGR del 3 agosto 2011 n. 18-2509 - modifiche alla D.G.R. del 4 agosto 2009, n. 46-11968 (limiti emissivi, tempistica di adeguamento impianti olio combustibile, gasolio, ecc...).

DGR del 27 aprile 2012 n. 85-3795 - proroga alla termoregolazione e contabilizzazione del calore.

DGR del 06 agosto 2012 n. 16-4488 - proroghe ai termini relativi all'adeguamento emissivo dei generatori di calore.

DGR del 15 ottobre 2012 n. 35-4745 - proroga all'inserimento on-line dei rapporti di controllo tecnico al 30 giugno 2013.



COMPETENZE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

PROVINCE

- Controllo del rendimento energetico e manutenzione di tutti gli impianti termici.
- Controllo delle emissioni degli impianti termici finalizzati al riscaldamento di edifici **non** di civile abitazione.
- Autorizzazioni all'emissione per impianti termici sopra soglia adibiti alla climatizzazione di ambienti **non** di civile abitazione.

COMUNI

- Controllo delle emissioni degli impianti termici di civili abitazioni.
- Autorizzazioni all'emissione per impianti termici sopra soglia adibiti alla climatizzazione di ambienti di civile abitazione.
- Controlli sulla sicurezza e corretta installazione degli impianti.

SOGLIA

$P_n \geq 3 \text{ MW}$

(D.Lgs. 128/10)



PRINCIPALI OBBLIGHI NORMATIVI SUGLI IMPIANTI TERMICI IN



Nuovo Stralcio di Piano per il Riscaldamento Ambientale ed il Condizionamento



www.provincia.torino.gov.it

- ❖ Il testo del Nuovo Piano Stralcio è stato approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 agosto 2009 n. 46-11968 e smi.
- ❖ In vigore dal **1 aprile 2010** : dalla data di entrata in vigore, il regolamento sostituisce integralmente il precedente approvato con la D.C.R. 11 gennaio 2007 n. 98-1247.
- ❖ Le indicazioni contenute **si applicano** agli interventi per i quali la richiesta di permesso di costruire o la denuncia di inizio attività (DIA) sia presentata **successivamente** all'entrata in vigore del provvedimento e, nel caso non siano previsti specifici titoli abilitativi, agli interventi realizzati successivamente all'entrata in vigore dello stesso. Tali indicazioni sono **cogenti** in forza di quanto previsto dalla L.R. 43/2000 (art.6, comma 5) e dalla L.R. 13/2007.
- ❖ Non occorre pertanto **esplicito recepimento** dei contenuti del provvedimento all'interno dei Regolamenti Edilizi comunali.

Sostituita dalla SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) Legge 122 del 30 luglio 2010



Tipologie di edificio considerate nello Stralcio di Piano



www.provincia.torino.gov.it

SCHEDA 1	<p>Edifici adibiti a:</p> <p>E. 1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;</p> <p>E. 1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;</p> <p>E. 1 (3) albergo, pensione ed attività similari.</p> <p>Fanno riferimento a questa scheda le attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, che sono inserite in edifici classificati nella categoria E (1) del d.p.r. 412/1993. (**)</p>
SCHEDA 2	<p>Edifici adibiti a:</p> <p>E. 2 Uffici e assimilabili, pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorparabili agli effetti dell'isolamento termico;</p> <p>E. 4 (2) Mostre, musei e biblioteche;</p> <p>E. 7 Attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.</p>
SCHEDA 3	<p>Edifici adibiti a:</p> <p>E. 4 (1) Cinema, teatri e sale di riunione per congressi;</p> <p>E. 4(3) Sale da ballo;</p> <p>E. 4(3) Bar e ristoranti.</p>
SCHEDA 4	<p>Edifici adibiti a:</p> <p>E. 6 (1) Piscine, saune e assimilabili;</p> <p>E. 6 (2) Palestre e assimilabili;</p> <p>E. 6 (3) Servizi di supporto alle attività sportive.</p>
SCHEDA 5	<p>Edifici adibiti a:</p> <p>E. 3 Ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pub</p> <p>E. 5 Attività commerciali e assimilabili quali: negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati e esposizioni.</p>
SCHEDA 6	<p>E. 4 (2) Edifici adibiti a luoghi di culto.</p>

Schede "N"


costruzione di nuovi edifici;
 ristrutturazioni di edifici;
 realizzazione di porzioni di volumetria relativa ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti.

Schede "E"

Edifici esistenti;
 manutenzioni ordinarie e straordinarie di edifici;
 ristrutturazioni di impianti termici;
 sostituzione di generatori di calore;
 nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti.



Definizione di impianto termico in Regione Piemonte



Impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

(Rif. L.R. 13/2007)

Prescrizioni sugli impianti termici



www.provincia.torino.gov.it

Per tutte le categorie di edifici nel caso di:

- installazione di impianti termici in edifici nuovi;
- nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti;
- ristrutturazione di impianti termici;

si procede al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al seguente valore limite:

$$\eta_{\text{globale}} = 77 + 3\text{Log}(P_n)$$

$$\text{per } P_n > 1000 \text{ kW} \quad \eta_{\text{globale}} = \text{minimo } 86 \%$$

Tale verifica deve essere opportunamente documentata nella relazione di cui all'art. 7 della Legge Regionale n. 13/2007.



Prescrizioni sugli impianti termici

- Nel caso di installazione, in edifici esistenti, di generatori di calore con potenza nominale **> 100 kW** è fatto obbligo di allegare, alla relazione tecnica di cui all'art. 7, comma 1 della L.R. 13/2007, **una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto.**
- Nel caso di **sostituzioni** di generatori di calore di potenza termica utile nominale **inferiore a 35 kW** non è richiesta la relazione di cui al comma 1, all'art. 7 della L.R. 13/2007, ma solo la presentazione della **dichiarazione di conformità** ai sensi del DM 37/2008.

Prescrizioni sugli impianti termici in edifici di cui alla Scheda 1



www.provincia.torino.gov.it



Gli edifici di cui alla Scheda 1 con un numero di unità abitative fino a 4 possono essere dotati di impianti termici con generazione di calore separata per singola unità abitativa.

Gli impianti termici installati in edifici di cui alla Scheda 1 con un numero di unità abitative **superiore a 4 devono essere di tipo centralizzato e dotati di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità abitativa.**

SCHEDA 1

Edifici adibiti a:

E. 1 (1) Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme

E. 1 (2) Abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili

E. 1 (3) Albergo, pensione ed attività similari

Fanno riferimento a questa scheda le attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, che sono inserite in edifici classificati nella categoria E (1) del d.p.r. 412/1993.



Termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici di cui alla Scheda 1



www.provincia.torino.gov.it

Per gli edifici la cui costruzione è stata autorizzata dopo il 18.07.1991 ed entro il 30.06.2000 gli interventi necessari per rendere operativa la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per singola unità abitativa dovevano essere effettuati **entro il 1 settembre 2009**.

Gli edifici esistenti di cui alla Scheda 1, la cui costruzione è stata autorizzata prima del 18.07.1991, devono essere sottoposti agli interventi necessari per permettere, **ove tecnicamente possibile**, la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per singola unità abitativa nel caso **di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione di impianti termici oppure venga sostituito il generatore di calore** (comprendendosi nel concetto di sostituzione del generatore di calore l'allacciamento ad una rete di teleriscaldamento) **e in ogni caso**

entro il 01 settembre 2014

Già obbligatoria la termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici che hanno ottenuto il permesso a costruire a partire dal 30 giugno 2000.

A seguito della realizzazione degli interventi finalizzati a consentire la termoregolazione e la contabilizzazione del calore il **responsabile dell'impianto è tenuto a inviare apposita comunicazione al Comune**. Nei casi di impossibilità tecnica i medesimi dovranno essere giustificati mediante perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato, da inoltrarsi al Comune a cura del responsabile dell'impianto.



Deroghe sugli impianti termici in edifici di cui alla Scheda 1



Negli edifici **di nuova costruzione** di cui alla Scheda 1 con un numero di unità abitative superiore a 4 è consentita, in alternativa all'installazione dell'impianto termico centralizzato, l'installazione di sistemi di climatizzazione separati per ogni unità abitativa basati esclusivamente su **pompe di calore prive di sistemi di combustione** e aventi caratteristiche conformi a quanto indicato nell'Allegato 4 del nuovo Stralcio di Piano.

Nel caso di locali destinati ad attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, facenti parte di edifici di **nuova costruzione** classificati nella categoria E(1) del DPR 412/1993, è consentita, anche in presenza di impianto termico centralizzato a servizio delle restanti unità abitative, l'installazione di pompe di calore prive di sistemi di combustione, purché rappresenti l'unico dispositivo adibito a tale funzione.

Prescrizioni sugli impianti termici in edifici NON ricompresi nella Scheda 1

Per tutte le categorie di edifici, **ad esclusione di quelli di cui alla Scheda 1**, in occasione delle operazioni di:

- installazioni di impianti termici in edifici nuovi;
- nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti;
- ristrutturazione di impianti termici;
- sostituzione di generatori di calore (comprendendosi nel concetto di sostituzione del generatore di calore l'allacciamento ad una rete di teleriscaldamento);



E' PRESCRITTA **OVE TECNICAMENTE POSSIBILE**

l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che hanno caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, al fine di non determinare sovra riscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.

GENERATORI DI CALORE –obblighi–

I generatori di calore da installarsi in edifici di nuova costruzione o in edifici esistenti devono garantire **in condizioni operative**:



1. rendimenti non inferiori a **$\eta \geq 93 + 2 \log. P_n$** (quelli previsti per la classe “4 stelle”);
2. **$NO_x \leq a 80 \text{ mg/kWht}$** (70 mg/kWht per generatori di calore con potenza nominale $P_n < 35 \text{ kW}$ alimentati a gas naturale o a GPL);
3. **particolato fine (PM10) $\leq 10 \text{ mg/kWh}$**

Il fattore di emissione relativo al PM10 si ritiene rispettato per i generatori di calore e i generatori di aria calda aventi le caratteristiche sopra riportate, alimentati a gas naturale, GPL, biogas, gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel.

GENERATORI DI CALORE –deroghe–

Deroga all'installazione di impianti con $\eta \geq 87 + 2 \log P_n$ (due stelle) nel caso siano utilizzati come **integrazione o riserva** a reti di teleriscaldamento.



Negli interventi che prevedono la sostituzione di un generatore di calore esistente, possono essere accettate deroghe ai livelli di rendimento fissati nei casi in cui la necessità di scaricare i fumi di combustione in canne fumarie ramificate non permetta, **per ragioni di sicurezza**, l'installazione di generatori di calore in grado di garantire le prestazioni energetiche previste. In questi casi il generatore di calore installato dovrà essere caratterizzato da un rendimento non inferiore a $\eta \geq 87 + 2 \log P_n$ (2 stelle) se di tipo a tiraggio naturale tipo B o non inferiore a $\eta \geq 90 + 2 \log P_n$ (3 stelle) se di tipo C.

Generatori ad aria calda: devono garantire un rendimento termico utile non inferiore a $\eta \geq 90 + 2 \log P_n$ (3 stelle) nonché prestazioni emissive conformi a quanto previsto per i generatori di calore ad acqua calda alimentati dallo stesso tipo di combustibile.

Non sono soggetti alle prescrizioni dei valori emissivi ed energetici, i generatori di calore di $P_n < 35$ kW finalizzati **esclusivamente alla produzione di ACS.**



GENERATORI DI CALORE -deroghe impianti a gasolio -



www.provincia.torino.gov.it

Nel caso di installazione in edifici di nuova costruzione o in edifici esistenti, di generatori di calore alimentati a gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel è consentito fino al **1/09/2013**, se sussistono le condizioni esplicitate nella deliberazione del 3 agosto 2011 n. 18-2509, l'utilizzo di generatori caratterizzati da un rendimento energetico non inferiore a $\eta \geq 93 + 2 \log P_n$ (classe quattro stelle), **NOx \leq a 120 mg/kWh** e **PM10 \leq 10 mg/kWh**.

Nel caso di adeguamento di generatori di calore alimentati a gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel installati al 24/02/2007 è consentito, fino al **1.09.2013**, se sussistono le condizioni esplicitate nella deliberazione del 3 agosto 2011 n. 18-2509, considerare come requisito minimo emissivo di riferimento per quanto riguarda gli ossidi di azoto (NOx), un valore inferiore o uguale a 120 mg/kWh.

- non siano disponibili, sul mercato, generatori di calore aventi la Pn nominale di interesse, in grado di rispettare, la prestazione emissiva relativa agli ossidi di azoto (NOx) pari ad 80 mg/kWh;
- non sia tecnicamente possibile, al fine del rispetto della citata prestazione emissiva, la scelta di utilizzare altri combustibili per i generatori di calore;
- non sia disponibile una rete di teleriscaldamento in grado di soddisfare l'utenza termica altrimenti servita dal generatore di calore in questione

Le suddette condizioni devono essere attestate da un tecnico abilitato mediante idonea perizia, da inoltrarsi al Comune a cura del responsabile dell'impianto



GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA

Per i generatori di calore alimentati a legna da ardere o a biomassa solida, come individuate alle lettere f) e h) del paragrafo 1, sezione 2, parte I dell'Allegato X alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e smi,

devono essere rispettate

le prescrizioni previste nell'Allegato 2 Sezione A del Nuovo Stralcio di Piano per gli interventi in zona di piano, oppure Sezione B per gli interventi in zona di mantenimento.

GENERATORI DI CALORE AD ACQUA CALDA - TABELLA RIEPILOGATIVA -



www.provincia.torino.gov.it

	Requisiti emissivi		Requisiti energetici
	<i>NOx espresso come NO₂ (mg/kWh)</i>	<i>PM (mg/kWh)</i>	<i>Rendimento termico (valore in %)</i>
Combustibili gassosi	≤80 o ≤70 se Pn ¹ <35 kW	≤ 10	$\eta_g = (93+2\text{Log Pn})$ (4 stelle)
Combustibili liquidi (incluse le biomasse liquide)	≤80	≤ 10	$\eta_g = (93+2\text{Log Pn})$ (4 stelle)
	deroga a 120 mg/kWh fino a 1/09/2013		
Combustibili solidi (escluse le biomasse solide e la legna da ardere)	≤80	≤ 10	$\eta_g = (93+2\text{Log Pn})$ (4 stelle)
Biomasse solide e legna da ardere	Allegato 2 Sez. a) e b)	Allegato 2 Sez. a) e b)	Allegato 2 Sez. a) e b)

¹ Il valore di Pn è da intendersi riferito alla potenza nominale complessiva dell'impianto termico

GENERATORI DI CALORE AD ARIA CALDA

I sistemi di generazione di aria calda devono garantire un valore di rendimento termico utile, in condizioni operative, **non inferiore a tre stelle**, nonché prestazioni emissive conformi a quanto riportato nella tabella precedente per i diversi tipi di combustibile.



Adeguamento generatori di calore installati al 24/02/2007

ADEGUAMENTO REQUISITI EMISSIVI

DAL 1/ SETTEMBRE/___



	Pot (kW)	2011	2012	2013	2014	2015
GN, GPL, Gas di città	$P_n < 35$					
GN, GPL, Gas di città	$35 < P_n \leq 300$					
GN, GPL, Gas di città	$300 < P_n \leq 1000$			**		
GN, GPL, Gas di città	$P_n > 1000$					
gasolio e Kero, biodiesel, emulsioni e biogas	$P_n < 35$					
gasolio e Kero, biodiesel, emulsioni e biogas	$35 < P_n \leq 1000$			**		
gasolio e Kero, biodiesel, emulsioni e biogas	$P_n > 1000$		*			
Olio comb., emulsioni, biomasse liquide, comb. solidi	$P_n > 300$		*			

* dal 30 giugno 2012 ai sensi della DGR n. 18-2509 del 3 agosto 2011

** ai sensi della DGR n. 16-4488 del 6 agosto 2012

ADEGUAMENTO REQUISITI ENERGETICI

E' possibile posticipare l'adeguamento energetico (vedi Allegato 5) al 1/9/2020.

I limiti di emissione e i requisiti energetici a cui adeguare gli impianti sono riportati nella Tabella B del nuovo Piano Stralcio.



Adeguamento generatori di calore a legna da ardere o biomassa solida



	Pot (kW)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Biomasse solide - zona di risanamento	$35 < P_n \leq 500$						
Biomasse solide - zona di risanamento	$500 < P_n \leq 3000$						
Biomasse solide - zona di risanamento	$3000 < P_n \leq 6000$						
Biomasse solide - zona di risanamento	$6000 < P_n \leq 20000$						
Biomasse solide - zona di risanamento	$P_n > 20000$						
Biomasse solide - zona di mantenimento	$35 < P_n \leq 500$						
Biomasse solide - zona di mantenimento	$500 < P_n \leq 3000$						
Biomasse solide - zona di mantenimento	$3000 < P_n \leq 6000$						
Biomasse solide - zona di mantenimento	$6000 < P_n \leq 20000$						
Biomasse solide - zona di mantenimento	$P_n > 20000$						

ADEGUAMENTO REQUISITI ENERGETICI

E' possibile posticipare l'adeguamento energetico al 1/9/2020.

I limiti di emissione e i requisiti energetici a cui adeguare gli impianti sono riportati nell'Allegato 2 (sez. A e B) del Nuovo Stralcio di Piano.



FONTI RINNOVABILI



www.provincia.torino.gov.it



In forza di quanto previsto dalla L.R. n. 13/2007, si ribadisce che in caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianto termico

l'obbligo di coprire il 60%

del fabbisogno annuale per la produzione di acqua calda sanitaria mediante impianti solari termici o, nel caso di impossibilità tecnica, con altra fonte rinnovabile. Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno annuale, nonché i casi di deroga, si rimanda alla D.G.R. 4 agosto 2009 n. 45-11967 *“Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabile e serre solari”* (L.R. 13/2007 art. 21, comma 1, lett. g) e p)).



SCARICHI FUMI

I condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, **derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo tale da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.**


Eventuali deroghe possono essere concesse con provvedimento del **responsabile della struttura comunale competente.**

DEROGHE ALLO SCARICO

Nel caso di sostituzione di generatore di calore esistente collegato a canna fumaria collettiva ramificata (UNI 10640) o originariamente dotato di scarico a parete è consentito ancora lo scarico a parete qualora sussistano le condizioni espresse dall'articolo 5, comma 9 del D.P.R. 412/1993 e il generatore di calore installato presenti un rendimento non inferiore a $\eta_g = (93+2\text{Log } P_n)$ - generatore a 4 stelle-.



MISURA DEGLI NO_x



Nell'ambito della attività finalizzate ai controlli di efficienza energetica dei generatori di calore, **dal 01/01/2011** deve essere anche rilevato, in condizioni di potenza nominale, il valore delle emissioni di ossidi di azoto (NO_x), espresso in p.p.m. e riferito a gas secco e ad una concentrazione volumetrica di ossigeno pari al 3%.

OLIO COMBUSTIBILE



Vietato dal 26 Agosto 2010 in tutti i nuovi impianti termici di Pn < 3 MW l'utilizzo dell'olio combustibile .

Negli impianti termici civili di Pn inferiore a 3 MW possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili riportati dall'Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010.



OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE/MANUTENTORE



www.provincia.torino.gov.it

ALL'ATTO DELL'INSTALLAZIONE




1. Rilascio della Dichiarazione di Conformità
2. Rilascio e compilazione del Libretto d'impianto o di centrale (scheda identificativa dell'impianto)
3. Compilazione e rilascio del primo Rapporto di controllo tecnico
4. Prova del Rendimento di combustione
5. Nomina del Terzo Responsabile
6. Autorizzazione all'emissione in atmosfera di impianti termici civili



1. Dichiarazione di conformità

Devono essere rilasciate 3 copie:



- 1 da dare al committente;
- 1 per il proprio archivio;
- 1 da trasmettere allo sportello unico del Comune nel caso si sia già in possesso del certificato da agibilità; in caso contrario questa copia deve essere data allo stesso committente allo scopo di richiedere tale certificato.

fac simile

Il modello di dichiarazione di conformità era stato modificato con il
Decreto 19 maggio 2010

D.M. 37/2008



1. Dichiarazione di Conformità

Modello di dichiarazione

Il DLgs 128/10 ha introdotto che nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità, per gli impianti di potenzialità superiore a 35 kW, l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tali dichiarazioni **devono essere espressamente** riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità, e messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. (riferimento art. 284 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Sanzioni / Sospensioni

Sanzioni irrogate dalle C.C.I.A.A.:

- da 100 a 1000 Euro per mancato rilascio della Dichiarazione di Conformità;
- per più di 3 violazioni o per particolari gravità sono possibili sospensioni temporanee dall'iscrizione al registro delle imprese.

ex D.M. 37/08 e D.Lgs. 128/10



1. Dichiarazione di Conformità

ATTENZIONE

Il **Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5** “ Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” prevede all’art. 9 un nuovo modello di dichiarazione unica di conformità che sostituirà i modelli di cui agli allegati I e II del DM 37/2008 e la dichiarazione di cui all’articolo 284, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata dovranno essere conservate presso la sede dell’interessato ed esibite a richiesta dell’amministrazione per i relativi controlli.

- Convertito in Legge 04.04.2012 n° 35 -

2. Compilazione del Libretto d'impianto o di centrale



1. Fac simile di cui agli [Allegati I](#) e [II](#) del D.M. 17/3/2003
2. Alcune parti del libretto d'impianto e di centrale devono essere compilate dal manutentore.
3. La *Scheda identificativa* dell'impianto firmata dal responsabile dell'impianto deve essere trasmessa alla Provincia.

ex D.M. 17/3/2003

2. Compilazione del Libretto d'impianto o di centrale



www.provincia.torino.gov.it



Il D.Lgs. 128/10 ha introdotto, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 35 kW in esercizio alla data di entrata in vigore della parte V del D.Lgs. 152/06, che il libretto di centrale doveva essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiarava che l'impianto era conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed era idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto doveva provvedere ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione.


(riferimento art. 284 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Le denunce trasmesse ai sensi dell'articolo 284, comma 2, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 128/10, potevano essere utilizzate ai fini dell'integrazione del libretto di centrale prevista dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto.

ex D.Lgs. 128/2010



3. Compilazione e rilascio del primo Rapporto di controllo tecnico



The image shows a detailed technical report form for air conditioning and refrigeration systems. The title is 'RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E REFRIGERAZIONE'. The form includes sections for general information, technical specifications, and a checklist of inspection items. The checklist items are:

1. AREE DA VERIFICARE	2. VERIFICHE DA EFFETTUARE
1.1. Presenza impianto autoriscaldamento	2.1. CARATTERI GENERALI
1.2. Presenza impianto climatizzazione	2.2. CARATTERI TECNICI
1.3. Presenza impianto refrigerazione	2.3. CARATTERI DI SICUREZZA
1.4. Presenza impianto di ventilazione meccanica controllata	2.4. CARATTERI DI EFFICIENZA
1.5. Presenza impianto di riscaldamento a pavimento	2.5. CARATTERI DI SOSTENIBILITÀ
1.6. Presenza impianto di riscaldamento a parete	2.6. CARATTERI DI SOSTENIBILITÀ
1.7. Presenza impianto di riscaldamento a soffitto	2.7. CARATTERI DI SOSTENIBILITÀ
1.8. Presenza impianto di riscaldamento a radiatori	2.8. CARATTERI DI SOSTENIBILITÀ
1.9. Presenza impianto di riscaldamento a pannelli radianti	2.9. CARATTERI DI SOSTENIBILITÀ
1.10. Presenza impianto di riscaldamento a stufette	2.10. CARATTERI DI SOSTENIBILITÀ
1.11. Presenza impianto di riscaldamento a stufette a infrarossi	2.11. CARATTERI DI SOSTENIBILITÀ
1.12. Presenza impianto di riscaldamento a stufette a olio	2.12. CARATTERI DI SOSTENIBILITÀ
1.13. Presenza impianto di riscaldamento a stufette a gas	2.13. CARATTERI DI SOSTENIBILITÀ
1.14. Presenza impianto di riscaldamento a stufette a pellet	2.14. CARATTERI DI SOSTENIBILITÀ
1.15. Presenza impianto di riscaldamento a stufette a legna	2.15. CARATTERI DI SOSTENIBILITÀ
1.16. Presenza impianto di riscaldamento a stufette a carbone	2.16. CARATTERI DI SOSTENIBILITÀ
1.17. Presenza impianto di riscaldamento a stufette a ceramica	2.17. CARATTERI DI SOSTENIBILITÀ
1.18. Presenza impianto di riscaldamento a stufette a stoviglie	2.18. CARATTERI DI SOSTENIBILITÀ
1.19. Presenza impianto di riscaldamento a stufette a stoviglie a gas	2.19. CARATTERI DI SOSTENIBILITÀ
1.20. Presenza impianto di riscaldamento a stufette a stoviglie a gas a infrarossi	2.20. CARATTERI DI SOSTENIBILITÀ
1.21. Presenza impianto di riscaldamento a stufette a stoviglie a gas a infrarossi a infrarossi	2.21. CARATTERI DI SOSTENIBILITÀ
1.22. Presenza impianto di riscaldamento a stufette a stoviglie a gas a infrarossi a infrarossi a infrarossi	2.22. CARATTERI DI SOSTENIBILITÀ
1.23. Presenza impianto di riscaldamento a stufette a stoviglie a gas a infrarossi a infrarossi a infrarossi	2.23. CARATTERI DI SOSTENIBILITÀ
1.24. Presenza impianto di riscaldamento a stufette a stoviglie a gas a infrarossi a infrarossi a infrarossi	2.24. CARATTERI DI SOSTENIBILITÀ
1.25. Presenza impianto di riscaldamento a stufette a stoviglie a gas a infrarossi a infrarossi a infrarossi	2.25. CARATTERI DI SOSTENIBILITÀ

I rapporti di controllo tecnico devono essere conformi all'Allegato F e all'Allegato G del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.

Possono essere scaricati direttamente dal nostro [sito](#)

La ditta installatrice all'atto della prima messa in servizio dell'impianto deve effettuare la misurazione del rendimento di combustione (rif. D.P.R. 551/99).

ex D.Lgs. 192/05



4. Prova del Rendimento di combustione



Generatori ad acqua calda	Rendimenti minimi di combustione
Installati prima del 31/12/1997	$\eta \geq 84 + 2 \log P_n$
Installati tra il 1/1/1998 e il 7/10/2005	
Caldaia standard	$\eta \geq 84 + 2 \log P_n$
Caldaia a bassa temperatura	$\eta \geq 87,5 + 1,5 \log P_n$
Caldaia a condensazione	$\eta \geq 91 + \log P_n$
Installati tra l'8/10/2005 e il 23/2/2007	$\eta \geq 89 + 2 \log P_n$
Installati dal 24/2/2007	$\eta \geq 93 + 2 \log P_n$

Generatori ad aria calda	Rendimenti minimi di combustione
Installati prima del 29/10/1993	$\eta \geq 77 + 2 \log P_n$
Installati tra il 29/10/1993 e il 23/2/2007	$\eta \geq 80 + 2 \log P_n$
Installati dopo il 24/02/2007	$\eta \geq 90 + 2 \log P_n$

4. Prova del Rendimento di combustione

Norma UNI 10389-1 Generatori di calore. **Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione (in vigore dal settembre 2009)** prevede che:



- la misura del rendimento di combustione va ripetuta 3 volte;
- il valore del rendimento di combustione è quello risultante dalla media di tre misure;
- in assenza di prescrizioni più restrittive fornite dal costruttore, lo strumento di misura DEVE essere verificato e tarato almeno una volta ogni 12 mesi.

5. Nomina o revoca del Terzo Responsabile



www.provincia.torino.gov.it



- ✓ In **nessun** caso vi è l'obbligo di nominare un "terzo responsabile".
- ✓ Tutti i contratti di assunzione di responsabilità **devono** essere redatti in forma scritta.
- ✓ Il terzo responsabile comunica entro 60 giorni la propria nomina alla Provincia e comunica nell'immediato eventuali revoche o dimissioni dall'incarico o variazioni sostanziali sull'impianto.

Per impianti con potenza inferiore a 350 kW il terzo responsabile deve essere un'impresa iscritta alla CCIAA o all'Albo degli Artigiani ai sensi del D.M. 37/08. Per impianti con potenza maggiore a 350 kW oltre ai requisiti di cui sopra occorre almeno:

- un'attestazione di qualificazione dell'impresa rilasciata dalle SOA (Società Organismi di Attestazione);
- oppure l'iscrizione ad elenchi dell'Unione Europea;
- oppure una certificazione del soggetto ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000.

ex DPR 412/93 e DPR 551/99



6. Autorizzazione all'emissione in atmosfera di impianti termici civili



www.provincia.torino.gov.it

Tutti gli impianti termici civili che hanno potenzialità **uguale o maggiore a 3 MW**, a prescindere dal tipo di combustibile e dalla data d'installazione, sono disciplinati dal Titolo I del decreto D.Lgs. 152/06 e smi.

Per tali impianti è necessaria l'autorizzazione all'emissione in atmosfera.

Competenze: i Comuni per impianti termici che riscaldano edifici adibiti a civile abitazione*, le Province per impianti termici che riscaldano edifici industriali, del terziario, pubblici ecc...

La Regione Piemonte con D.D. 21 novembre 2011, n. 362 - **D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di climatizzazione** - ha predisposto le vie generali per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dei suddetti impianti.

***Vengono** considerati edifici di civile abitazione le tipologie di edifici rientranti nella categoria E1 di cui all'articolo 3, comma 1 del DPR 26 agosto 1993, n°412 e di seguito elencate:

E1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

E1(2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case vacanze, fine settimana e simili;

E1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari.

con l'avvertenza che rientrano in detta categoria le attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, inserite in edifici classificati nella categoria E1.

ex D.Lgs. 152/06 e smi



ALL'ATTO DELLA MANUTENZIONE



- Periodicità della manutenzione
- Compilazione rapporto di controllo F, G
- Compilazione del libretto d'impianto o di centrale

PERIODICITA' DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Fatte salve prescrizioni più severe rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto, o in assenza di queste secondo quanto previsto dalle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante oppure dalle norme UNI e CEI applicate allo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo, le operazioni di manutenzione ordinaria e verifica del rendimento energetico devono essere eseguite almeno con le seguenti scadenze temporali:

Potenzialità	Tipo combustibile	
	Metano/GPL	Liquido/Solido
Pn < 35 kW	ogni due anni se impianto installato da più di otto anni	ogni anno
	ogni due anni generatori di tipo B se installati in locali abitati	
	ogni 4 anni per tutti gli altri impianti	
Pn ≥ 35 kW	ogni anno	

Per impianti di Pn ≥ 350 kW, è prevista una seconda verifica del rendimento energetico da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.



ANOMALIE RISCONTRATE NEL CORSO DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA O DELLE ISPEZIONI



www.provincia.torino.gov.it



I generatori di calore per i quali siano stati rilevati, durante le operazioni di controllo di efficienza energetica, valori inferiori ai limiti fissati dall'Allegato I della DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008, sono comunque **esclusi dalla conduzione in esercizio continuo** prevista alle lettere e), f), g) e h) dell'art. 9, comma 6, del D.P.R. 412/93 e s.m.i.

Se il rendimento di combustione non è riconducibile a valori uguali o superiori a quelli fissati dalla DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008, mediante operazioni di manutenzione, il generatore di calore **deve essere sostituito** entro trecento giorni solari a partire dal controllo. Il cittadino può comunque richiedere a sue spese un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente. In questo caso la scadenza dei trecento giorni è sospesa fino al conseguimento dei risultati dell'ispezione.



IL SISTEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IN PROVINCIA DI TORINO



IL BOLLINO VERDE



Che cosa è

- è un sistema **obbligatorio** di autocertificazione di tutti gli impianti termici entrato in vigore in Regione Piemonte il **15 ottobre 2009**
- **è gratuito**

Chi può rilasciarlo

Tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio ed abilitate alla manutenzione degli impianti termici che hanno seguito i seminari di aggiornamento organizzati dalle Province (**obbligo di partecipazione per il responsabile tecnico della ditta**) e sottoscritto l'apposito disciplinare previsto dalla Regione Piemonte.



DISCIPLINARE



www.provincia.torino.gov.it

Il Disciplinare compilato e firmato dal Legale Rappresentante dell'impresa, deve essere trasmesso alla CCIAA di Torino o in forma digitale, (attraverso l'apposita procedura messa a disposizione dalla stessa CCIAA), o consegnato a mano o via posta.

Solo ad avvenuta registrazione da parte della CCIAA in un apposito elenco regionale sarà possibile per l'impresa ritirare i bollini verdi e i codici impianto presso gli appositi Sportelli.

S'invitano tutte le imprese a consultare l'apposita informativa sul sito della Provincia prima di procedere alla trasmissione digitale dei disciplinari.



Dove le ditte abilitate possono ritirare i bollini



www.provincia.torino.gov.it

PROVINCIA DI TORINO

SPORTELLO AMBIENTE

Corso Inghilterra 7 10138 Torino
Tel. 011 8616500/6501/6502 Fax 011
8616857

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al
venerdì 09.30-12.30; mercoledì 09.30-
12.30/13.30-17.30

e-mail: sportamb@provincia.torino.it

IVREA (presso CPI)

Corso Vercelli 138 Tel. 0125-235911
Lun-mar-gio dalle ore 14.15 alle ore 15.45

CIRIÉ (presso CPI)

Via Banna, 14 Tel. 011-9225111
Lun-mar-gio dalle ore 14.15 alle ore 15.45

PINEROLO (presso CPI)

C.so Torino, 324 Tel. 0121-325711
Lun-mar-gio dalle ore 14.15 alle ore 15.45

SUSA (presso CPI)

Via Martiri della Libertà, 6 Tel. 0122-
648011
Lun-mar-gio dalle ore 14.15 alle ore 15.45

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

CONFARTIGIANATO IMPRESE TORINO

Via Cernaia, 20
10122 TORINO
Tel. 0115062111
Fax 0115062100

AIT Associazione Imprese di
Impianti Tecnologici
– Unione Industriale di Torino
Via Fanti, 17- 10122 TORINO
Tel. 0115718660
Fax 0115718235



Caratteristiche del Bollino Verde



- distribuiti **solo** alle ditte che hanno seguito i seminari di aggiornamento e sottoscritto il disciplinare;
- validi solo sul territorio della Provincia di Torino;
- non possono essere ceduti ad altri manutentori;
- identificano le ditte di manutenzione alle quali sono stati distribuiti.

ATTENZIONE

Chi non è qualificato per apporre i bollini verdi, può continuare ad effettuare l'attività di manutenzione degli impianti termici, ma espone i propri clienti a sanzioni amministrative.



Procedura

1. All'atto della prova del rendimento di combustione il manutentore appone:



- a. il **codice impianto** (codice numerico che identifica in modo univoco l'impianto termico) sul libretto d'impianto o su quello di centrale;
- b. il **bollino verde** sul rapporto di controllo tecnico (Allegati F o G) riportando su di esso il numero di codice impianto.

2. Dalla successiva apposizione del bollino verde, il manutentore apporrà solo un nuovo bollino verde sul rapporto di controllo tecnico e trascriverà il codice impianto su di esso.



Periodicità del Bollino Verde

Il bollino verde deve essere apposto, in occasione delle verifiche del rendimento di combustione, obbligatoriamente :



- ogni 2 anni per gli impianti di potenza uguale e superiore a 35 kW
- ogni 4 anni per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW

Gli impianti termici installati a partire dal 15 ottobre 2009 sono ritenuti automaticamente provvisti di bollino verde con validità fino alle scadenze sopra indicate.



FAC SIMILI BOLLINO VERDE E CODICE IMPIANTO

Bollino verde



Codice impianto



TRASCRIZIONE DEL N. DEL CODICE
IMPIANTO SUL BOLLINO VERDE

Utilizzo bollini verdi



Esempi di periodicità del Bollino Verde



Il bollino verde deve essere apposto tenendo conto dell'ultimo rapporto di controllo tecnico bollinato (data in cui è stata effettuata l'ultima verifica del rendimento di combustione CON BOLLINO).

Esempio caldaietta autonoma: generatore di calore con $P_n < 35$ kW. Se il bollino verde era stato rilasciato nell'ottobre 2012, il prossimo bollino dovrà essere apposto entro il 31 dicembre 2016 e via via ogni quattro anni.

Esempio centrale termica: generatore di calore con $P_n \geq 35$ kW. Se il bollino verde era stato rilasciato nell'ottobre 2012 il prossimo bollino verde dovrà essere apposto entro il 31 dicembre 2014 e via via ogni due anni.



Ricapitolando dal 15 ottobre 2009



IMPORTANTE



www.provincia.torino.gov.it

Per ottemperare a quanto previsto dalle nuove disposizioni in materia di impianti termici e non incorrere in eventuali sanzioni amministrative per non aver apposto il bollino, **è indispensabile che il responsabile dell'impianto** si rivolga ad imprese abilitate al rilascio del bollino verde.



Come conoscere le imprese abilitate

E' disponibile, collegandosi alla pagina

www.provincia.torino.it/ambiente/energia/bollino_verde/

l'elenco delle imprese abilitate al rilascio del bollino verde.



Provincia di Torino - Pagina principale Ambiente - Mozilla Firefox

File Modifica Visualizza Cronologia Segnalibri Strumenti Aiuto

http://www.provincia.torino.it/ambiente/energia/bollino_verde/

Più visitati Come iniziare Ultime notizie Intranet Provincia Provincia di Torino Casella di Posta Hotmail gratuita Personalizzazione coll... SIGIT Energia

Provincia di Torino - Pagina principal...



www.provincia.torino.it

HOME WELCOME/BIENVENUE URP MEDIAGENCYPROVINCIA ACCESSIBILI

AMBIENTE

RISORSE ENERGETICHE

Sel in: Home > Ambiente > Risorse energetiche > Bollino verde

BOLLINO VERDE

La Regione Piemonte con DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008 ha approvato le disposizioni attuative della Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 in materia di impianti termici. A decorrere **dal 15 ottobre 2009** è obbligatorio su tutto il territorio della Provincia di Torino, il nuovo sistema di autocertificazione degli impianti termici denominato **BOLLINO VERDE**.

- INFORMAZIONI PER IL CITTADINO
- INFORMAZIONI PER IL MANUTENTORE E ACCESSO AL SISTEMA
- ELENCO DELLE DITTE ABILITATE AL RILASCIO DEL BOLLINO VERDE**

Riferimenti normativi

- LR n. 13 del 28 maggio 2007 (formato pdf 200 KB)
- DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008 (formato pdf 2 MB)
(Disposizioni attuative della LR 13/2007 in materia d'impianti termici)
- DGR n. 46-11968 del 4 agosto 2009 (formato pdf 270 KB)
(Aggiornamento dello Stralcio di Piano per il riscaldamento e condizionamento)

- Impianti termici
- Impianti produzione da fonti rinnovabili
- Bollino verde
- Programmazione
- Sportelli energia
- Inquinamento luminoso
- Oli minerali
- Bandi e gare
- Progetti
- Normativa
- Link di interesse

IN QUESTA SEZIONE

- Home Ambiente
- Agenda21

Completato

ACCESSO LIBERO



www.provincia.torino.gov.it

SIGIT - sistema informativo gestione impianti termici

home del servizio Ricerca

ricerca professionista **Ricerca per comuni**

Provincia TORINO

Comune TORINO

cerca

La ricerca è limitata ai Comuni dove sono presenti imprese di manutenzione abilitate inserite nell'elenco regionale

Ricerca per azienda

Denominazione azienda

cerca

152 risultati trovati (16 pagine) 1 2 3 prima « prec | succ » ultima

Anagrafica professionista Indirizzo Comune



Trasmissione dei rapporti di controllo bollinati e Accesso al sistema riservato alle imprese

Entro sessanta giorni dalla compilazione del rapporto di controllo tecnico, questo va inviato a cura del manutentore alla Provincia di Torino. Il rapporto deve essere inviato preferibilmente in via informatica secondo le procedure messe a punto dalla Regione e dalle Province. La procedura per la trasmissione in via informatica è disponibile sul sito web della Provincia, dove sono disponibili anche le modalità e le istruzioni per l'utilizzo. La trasmissione in forma cartacea è ammessa fino al **30 giugno 2013**.

Primo accesso al servizio

riservato solo ed esclusivamente ai **rappresentanti legali di un'azienda con ruolo registrato** presso la **Camera di Commercio**, direttamente associato all'azienda stessa tramite

CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE



Rappresentante legale

Accesso al sistema:

tramite **CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE**
rilasciato da una Certification Authority riconosciuta

Possibilità di delegare all'utilizzo del sistema una o più
persone appartenenti alla propria azienda
(specificando il **codice fiscale** del delegato)



Personale delegato

Accesso al sistema:

tramite **CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE**
rilasciato da una Certification Authority riconosciuta

L'accesso al sistema è consentito alle aziende iscritte all'Elenco Manutentori

L'Elenco contiene i nominativi dei rappresentanti legali delle aziende

Il meccanismo di **delega** consente l'accesso al sistema ad un dipendente dell'azienda (i cui dati non sono presenti nell'Elenco)

CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE



www.provincia.torino.gov.it

➤ **Che cos'è:** è l'equivalente informatico di un documento di identità, e consente l'identificazione del titolare in rete, assicurando l'autenticità delle informazioni.

➤ **Come ottenerlo:**

richiedendo una carta **CNS** (*Carta Nazionale dei Servizi*): **una tessera plastificata** - simile ad un comune bancomat - che, mediante un apposito lettore ed un software di firma, consente al titolare di accedere ad un sistema informativo previo riconoscimento, firmare digitalmente un documento e trasmetterlo con la massima sicurezza. Il primo rilascio della carta CNS al rappresentante legale di un'impresa è gratuito.

Il certificato CNS può anche essere rilasciato su una **chiavetta USB** (Business Key); in questo caso il costo è di 40 € per il primo rilascio.


➤ **Chi lo rilascia:** una Certification Authority (**CA**) riconosciuta da **CNIPA**: Infocert, Postecom, **CNIPA**, In.Te.S.A., ... (vedere elenco su www.cnipa.gov.it)

<http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/sigit/guida.shtml>

www.to.camcom.it/cns

www.progettocns.it





sistemapiemonte.it

[home](#) [indice servizi](#) [informazioni](#) [cerca](#) [posta](#) [profilo personale](#)

sei in: sistema piemonte > ambiente > **SIGIT**



SIGIT Sistema Informativo Gestione Impianti Termici

[home del servizio](#)

[invio telematico](#)

[novità](#)

[contatti](#)

[guida](#)

[faq](#)

Guida

ATTENZIONE: la guida all'utilizzo di sigit è stata aggiornata il 25/09/2012.

- » [Introduzione al sigit](#)
- » [Guida all'utilizzo di sigit](#)
- » [Guida per l'accesso con il certificato digitale](#)
- » [Esempio di allegato G compilato](#)
- » [Esempio di allegato F compilato](#)
- » [Esempio allegato G - template](#)
- » [Esempio allegato F - template](#)



<http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/sigit/guida.shtml>

Gestione dati impianto e Rapporto di controllo



www.provincia.torino.gov.it

- **Riconoscimento dell'impresa di manutenzione abilitata** (previo controllo sull'Elenco manutentori).
- **Gestione del sistema di deleghe/incarichi** (tramite PRIMPA, sistema regionale a supporto dell'interazione PA-Privati) per la compilazione e trasmissione del rapporto di controllo da parte di un operatore autorizzato.
- **Gestione dati di impianto** e relativo responsabile, con assegnazione del codice regionale impianto e del bollino verde.
- **Gestione dati rapporto di controllo** (allegati F/G).



[Home](#) [Bollini](#) [Codici Impianto](#) [Impianti](#) [Subaffitto](#) [Consultazione](#) [GIS-25](#)

utente: **RAUL RICHIUDONE**
[Impianti](#) [responsabili](#) [approposizioni](#) [altri edifici](#) [allegato](#)

SIGIT Sistema Informativo Gestione Impianti Termici

manutentore

codice fiscale
 sigla
 ditta numero

codice impianto
 codice impianto* data assegnazione codice impianto gg/mm/aaaa*

localizzazione impianto
 provincia*
 indirizzo*
 diviso*
 scala

tipologia impianto
 stato*
 tipologia*
 potenza*
 evacuazione fumi*

altre info
 data installazione gg/mm/aaaa
 data di smissione gg/mm/aaaa

note

Numero di rapporto di controllo tecnico per impianti di potenza superiore a 20 kW

Provincia di TORINO
UFFICIO IMP. TERMICI

Identificazione dell'impianto:
 Codice impianto n. [redacted] Impianto in TORINO (TORINO) - V. [redacted] Destinazione: Primesse
 costituito da n.1 apparecchiatura, con potenza nominale complessiva al focolare dell'impianto pari a 26,7

Responsabile dell'impianto termico:
 Cognome/Nome: [redacted]

Dati di base dell'apparato:
 Tipo: Caldaia Costitutiva/Modello: SYLBERONICA 20 IC Matricola: [redacted]
 Potenza Nominale al focolare: 26,7 Potenza Nominale utile: 24,1 Data di installazione: 31/12/2008
 Tipo: B Tiraggio: Naturale Combustibile: Gas metano

Descrizione di impianto

	SI	NO	INC	SI	NO	INC
Dotazione e conformità all'utente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Libero impianto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Libero per la regolazione impianti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Esame stato del locale di installazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conditi gli occhi di installazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angolo apertura aperture ventilazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portare il conduttore fuori da abitazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Esame stato dei locali da fuso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protezione corrente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scarsi contatti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contatti corti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leggibile corrente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scarsi stati di manutenzione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Controllo esecuzione dei prodotti della combustione

	SI	NO	INC
Scarsi il partito argine	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scarsi il stato igiene (obiettivi termici COC)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assorbimento acqua e parete	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Per accertare i tagli "valutare" con visione riflessa dei fumi nel locale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Per accertare i tagli "valutare" assenza di parete del camino di fuso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Controllo del rendimento di combustione

	SI	NO	INC
Data Verifica	22/10/2009		
T.Fumi (°C)	135,60		
T.Amb. (°C)	14,70		
O2 (%)	9,30		
CO2 (%)	6,50		
n. Barabara			
CO (ppm)	47,00		
NOx (ppm)	91,90		
R. Comb.			-0,01

Controllo dell'apparecchio

	SI	NO	INC
Spazio di incasso sufficiente e adibizione altro se esiste (vedi)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spazio di incasso adeguato prima di avviare l'uscita di	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Isolamento installazione in cantina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Isolamento dei fumi (vedi)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scarsità e irregolarità tiraggio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spazio di incasso e regolazione, focolare correttamente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assenza di perdite e irregolarità, rifiuti focolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verifica di esclusione corso di alimentazione e scarico fumi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stato di espressione calda	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spazio di incasso non interferisce con collegamenti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spazio focolare e regolazione focolare e tiraggio adeguati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controllo area pulizia focolare da qualsiasi inquinamento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scarsità di manutenzione di generale tiraggio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Controllo dell'Impianto

	SI	NO	INC
Controllo sicurezza fumi e gas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verifica tiraggio installazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verifica efficienza installazione fumi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

osservazioni

Raccomandazioni

Al fine della sicurezza l'impianto può funzionare? SI NO

Da compilare in caso di controllo successivo

Da compilare in caso di controllo successivo

ATTIVITA' ISPETTIVA



LEGGE REGIONALE 13/2007

Capo IV

VERIFICHE E ISPEZIONI



Ispezioni su impianti bollinati

- Eseguite da ARPA Piemonte - senza onere per il responsabile dell'impianto - (L.R. 13/2007)

Ispezioni su impianti non bollinati e impianti di condizionamento

- eseguite dalle Province, ovvero dagli enti locali dalle stesse delegati (Comuni);
- per lo svolgimento delle ispezioni, le Province possono incaricare anche organismi esterni in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- le Province annualmente devono effettuare ispezioni nella misura minima del 5% degli impianti privi di bollino verde stimati sul proprio territorio;
- l'ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile dell'esercizio e della manutenzione;
- ispezioni (gratuite) degli impianti di condizionamento d'aria di $P_u > 12$ kW.



Oneri per ispezioni su impianti non bollinati

Classi di Potenzialità (kW)	Oneri per l'ispezione (€)
$P_n < 35$	65
$35 \leq P_n < 116$	110
$116 \leq P_n < 350$	160
$P_n \geq 350$	240
Generatore oltre il primo	30
Mancato appuntamento	25
Misura della temperatura	50



Sanzioni



www.provincia.torino.gov.it

- ✓ Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione che non ottempera al compito di mantenere in esercizio gli impianti termici e di provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, secondo le prescrizioni della normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa **da euro 500,00 a euro 3.000,00.**
- ✓ Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, che provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo di efficienza energetica senza osservare le modalità previste all'articolo 10 della L.R. 13/07, è punito con la sanzione amministrativa da **euro 100,00 a euro 600,00** graduata in relazione alla potenza dell'impianto, e provvede altresì ai sensi dello stesso articolo 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.
- ✓ **Il Legale Rappresentante** dell'impresa incaricata del controllo e della manutenzione, che non ottempera ai doveri sanciti all'articolo 9, commi 2, 3 e 4 della Legge Regionale 13/2007, è punito con la sanzione amministrativa da euro **1.000,00 a euro 6.000,00**. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.



Sanzioni sulla Termoregolazione e Contabilizzazione

Sino al 31 agosto 2014

NEI CASI DI OMESSA INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE



- ✓ Nel caso venga sostituito il generatore di calore o sia effettuato l'allacciamento alla rete di teleriscaldamento si applica la sanzione amministrativa **da euro 516,00 a euro 2.582,00** a carico **dell'installatore** (art. 288, comma 2 del D.Lgs. 152/06).
- ✓ Nel caso vengano realizzati interventi di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici si applicano:
 - a carico **dell'installatore** la sanzione **da euro 516,00 a euro 2.582,00** (art. 288, comma 2 del D.Lgs. 152/06);
 - a carico del **proprietario** dell'impianto o di chi ne ha titolo la sanzione **da euro 5.000 a euro 15.000** (art. 20, comma 14 della LR 13/2007).



Sanzioni sulla Termoregolazione e Contabilizzazione



www.provincia.torino.gov.it

A decorrere dal 1° settembre 2014

NEI CASI DI OMESSA INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE



✓ Nel caso venga sostituito il generatore di calore o sia effettuato l'allacciamento alla rete di teleriscaldamento si applica la sanzione amministrativa **da euro 516,00 a euro 2582,00** a carico **dell'installatore** (art. 288, comma 2 del D.Lgs. 152/06).

✓ Nel caso vengano realizzati interventi di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici si applicano:

- a carico **dell'installatore** la sanzione **da euro 516,00 a euro 2.582,00** (art. 288, comma 2 del D.Lgs. 152/06);

- a carico del **proprietario** dell'impianto o di chi ne ha titolo la sanzione **da euro 5.000 a euro 15.000** (art. 20, comma 14 della LR 13/2007).

Al di fuori dei suddetti casi si applica la sola sanzione **da euro 516,00 a euro 2.582,00** a carico del **responsabile dell'esercizio** e della manutenzione dell'impianto (art. 288, comma 2 del D.Lgs. 152/06).



Ipotesi di ispezione su impianto $P_n < 35$ kW non bollinato e privo di manutenzione

A carico del responsabile dell'esercizio:

- euro 65 onere del controllo
- euro 200 assenza bollino
- euro 1000 assenza manutenzione
- provvedere alla bollinatura entro 30 gg.

A carico del manutentore:

- euro 2000 onere della cattiva manutenzione
- sospensione dall'elenco delle imprese abilitate al rilascio del bollino verde
- segnalazione alla CCIAA

OPERAZIONE BOLLINO VERDE AGGIORNAMENTO AL 13 marzo 2013

SEMINARI

ANNO 2009	N°17	(Torino, Ivrea, Susa, Pinerolo e Lanzo)
ANNO 2010	N°3	(Torino)
ANNO 2011	N°3	(Torino)
ANNO 2012	N°2	(Torino)
ANNO 2013	N°1	(Torino)

PERSONALE TECNICO CHE HA SEGUITO I SEMINARI

ANNI 2009-2013 N° 2366

IMPRESE ABILITATE AL RILASCIO DEI BOLLINI VERDI (dato aggregato 8 Province)

N° 2888

RAPPORTI DI CONTROLLO BOLLINATI PERVENUTI

N° circa 240.000



ALCUNE FAQ

Impianti promiscui

Gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati in parte preponderante per gli usi tipici del settore civili, sono esclusi dall'applicazione dei capi III e IV della Legge Regionale n. 13/2007 e pertanto anche all'applicazione del bollino verde.

F.A.Q.



Il bollino verde è da intendersi come censimento degli impianti termici o come certificazione?

Come censimento.

Impianti a combustibile solido

L'obbligo delle operazioni di controllo di efficienza energetica, di cui al comma 3 dell'art. 9 della L.R. n. 13/2007 non comprende la verifica del rendimento di combustione negli impianti che utilizzano combustibile solido. Tali impianti sono peraltro considerati a tutti gli effetti impianti termici e pertanto soggetti all'applicazione del Bollino Verde.

Impianti di cogenerazione, geotermici e scambiatori di calore serviti da reti di teleriscaldamento

Gli impianti di cogenerazione, geotermici e gli scambiatori di calore serviti da reti di teleriscaldamento non sono soggetti al bollino verde.



ALCUNE PRECISAZIONI NELLA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI DI CONTROLLO TECNICO



1. UTILIZZARE SOLO RAPPORTI DI CONTROLLO TECNICI CONFORMI AGLI ALLEGATI F e G DEL D.Lgs.192/05
2. IL BOLLINO APPOSTO SUL RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO DEVE APPARTENERE ALLA DITTA CHE HA ESEGUITO LA MANUTENZIONE E LA PROVA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
3. IL RAPPORTO DI CONTROLLO DEVE ESSERE COMPILATO CON:
 - CARATTERI LEGGIBILI
 - IN TUTTI I CAMPI
4. IN LINEA DI MASSIMA QUANDO SI SOSTITUISCE UN GENERATORE DI CALORE OCCORRE MANTENERE IL CODICE IMPIANTO PRECEDENTEMENTE ASSEGNATO (SIA IN PRESENZA DI IMPIANTI COSTITUITI DA UN SOLO GENERATORE, SIA DA IMPIANTI COSTITUITI DA PIU' GENERATORI)
5. RAPPORTI DI CONTROLLO INCOMPLETI O NON LEGGIBILI NON SONO ACCETTATI
6. LA PERIODICITA' DEL BOLLINO E' INDIPENDENTE DA QUELLA PREVISTA PER LA MANUTENZIONE (ANCHE SE PUO' COINCIDERE)
7. L'OBBLIGO DEL BOLLINO VERDE E' IN CAPO AL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO NON AL MANUTENTORE

NUOVO DPR SUGLI IMPIANTI TERMICI

(proposta del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)



www.provincia.torino.gov.it

ALCUNE DELLE NOVITA' INTRODOTTE

Valori massimi di temperatura durante la climatizzazione invernale ed estiva.

Nuovi criteri e requisiti per la delega del Terzo Responsabile.

Variano le tempistiche nelle comunicazioni all'autorità competente.

Gli installatori ed i manutentori degli impianti termici devono definire e dichiarare al committente o all'utente, **IN FORMA SCRITTA**, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione da eseguire e con quale frequenza vadano eseguite.

Nuovi libretti d'impianto e nuovi rapporti di controllo tecnico previsti da luglio 2013.

Manutenzione e controllo impianti di climatizzazione estiva di Pn maggiore a 12 kW.



**MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONDOMINIO
NEGLI EDIFICI**
- Legge 11 dicembre 2012, n. 220



www.provincia.torino.gov.it

Entrata in vigore da Giugno 2013.

Possibilità di distacco dall'impianto centralizzato a condizione che non si arrechino notevoli squilibri di funzionamento e aggravii di spesa per gli altri condomini. In tal caso l'inquilino resta tenuto a concorrere al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

ATTENZIONE: la Regione Piemonte con nota del 27 febbraio 2013 ha ribadito il divieto di interventi finalizzati alla trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa (fatta eccezione per i casi di deroga previsti nello Stralcio di Piano sul Riscaldamento). Applicazione di sanzioni amministrative da euro 5000 a 15.000 per il condomino che installa l'impianto individuale.





ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI BOLLINATI

- 1) Modalità d'ispezione
- 2) Procedura di avviso all'utente
- 3) Anomalie



MODALITA' D'ISPEZIONE



www.provincia.torino.gov.it

Ispezioni gratuite e a campione sugli impianti bollinati.

Le ispezioni saranno programmate in modo tale da garantire almeno la verifica, con periodicità triennale di tutte le imprese di manutenzione qualificate secondo criteri di priorità che tengono conto di eventuali segnalazioni da parte delle Province e degli esiti di precedenti verifiche.

L'ispezione è condotta in modo tale da conseguire le seguenti finalità:

- ✓ Accertamento della rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico
- ✓ Verifica della sussistenza dei requisiti delle imprese di manutenzione autorizzate al rilascio del bollino verde
- ✓ Verifica della correttezza e regolarità dell'operato delle imprese di manutenzione

Nel caso di impianti dotati di generatore di calore di età superiore a quindici anni, la diagnosi energetica, il rilevamento del rendimento di produzione medio stagionale e la relativa relazione sono svolti da ARPA gratuitamente.



MODALITA' D'ISPEZIONE



www.provincia.torino.gov.it

L'ispezione dell'impianto avviene nei periodi di esercizio dello stesso, in base alle zone climatiche individuate dal D.P.R. 412/93 e s.m.i.

Al momento della visita a domicilio, il tecnico incaricato, munito dell'apposita tessera di riconoscimento, deve soddisfare le richieste d'informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio.

I parametri da sottoporre a controllo sono quelli descritti nei rapporti di controllo di cui agli allegati F e G di cui al D. Lgs. 192/05 e s.m.i.

Al termine dell'ispezione, il tecnico predispone, sia in formato elettronico che cartaceo, il rapporto di controllo di cui all'allegato V delle *Disposizioni attuative della Legge Regionale 13/07 in materia di impianti termici* approvate con DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008 e, quando prevista, la diagnosi di cui all'allegato VI.

Viene eseguita la prova del rendimento di combustione dei generatori di calore secondo quanto previsto dalla norma UNI 10389-1 mediante rilevazione dei parametri indicati negli allegati F e G di cui al D.Lgs. 192 e s.m.i.

I valori del rendimento di combustione misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare deve risultare non inferiore ai valori limite fissati dalla Regione Piemonte (DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008 all'allegato I).

Al valore strumentale misurato dal tecnico ARPA (media delle tre misure) **viene sommata** l'incertezza di misura prevista dalla norma UNI 10389-1 di 2 punti percentuale. Questo valore deve essere superiore al valore minimo ammissibile per il generatore misurato.



Procedura di avviso all'utente



www.provincia.torino.gov.it

Le ispezioni sono effettuate previo preavviso scritto di almeno 15 giorni, mediante raccomandata A/R.

Qualora il responsabile dell'impianto non fosse disponibile alla data indicata per l'ispezione, entro otto giorni dal ricevimento della lettera d'avviso deve contattare l'ARPA per concordare una nuova data.

Qualora l'ispezione non possa essere effettuata per causa imputabile al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitata una somma pari ad euro 25,00 a titolo di rimborso spese. L'ispezione è effettuata in ogni caso in altra data, con le stesse modalità di preavviso.

Qualora anche la seconda visita non si potesse effettuare per le motivazioni di cui sopra, il soggetto competente allo svolgimento dell'ispezione, oltre ad addebitare al responsabile la somma pari ad euro 25,00 a titolo di rimborso spese, comunicherà il fatto al Sindaco per i conseguenti provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità.

Inoltre, nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 (*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*).



Anomalie



www.provincia.torino.gov.it

- I rapporti delle ispezioni sugli impianti termici sono resi disponibili da ARPA alle Province.
- Le Province provvedono all'accertamento dei rapporti di controllo tecnico pervenuti e se ne rilevano la necessità, si attivano presso gli utenti finali ovvero presso gli enti competenti per gli interventi e gli adeguamenti necessari.
- Nell'eventualità in cui l'impianto sottoposto a ispezione evidenzia irregolarità relative all'art. 20 della L.R. 13/2007, ARPA provvede ad istruire la contestazione e la notifica al trasgressore applicando le sanzioni previste.
- Se a seguito di ispezione su impianti bollinati si riscontrano violazioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4 della Legge Regionale 13/2007 nel corso di cinque anni e in relazione ad almeno tre impianti oggetto di bollino verde, l'impresa autorizzata, singola o associata, **è sospesa per un anno** dall'elenco di cui all'articolo 11, comma 1 della stessa legge. La sospensione dall'elenco **è prevista per due anni**, se si riscontra che, nel corso di cinque anni e in relazione ad almeno tre impianti oggetto di bollino verde, sul rapporto di prova non sono state segnalate le anomalie accertate in materia di sicurezza dell'impianto termico.





UNI

UNI

UNI

SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME TECNICHE

UNI

Norme applicabili al progetto ed all'offerta

UNI 7129- 1:2008 - Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 1: Impianto interno.

UNI 7129- 2:2008 - Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione.

UNI 7129- 3:2008 - Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione.

UNI 7129- 4:2008 - Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi.

UNI 7131: 1999 - Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione-Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione.

UNI 8065: 1989 - Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile.

UNI 9165: 2004 - Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento.

UNI 10339: 1995 -Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta di offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura.

UNI 10640: 1997 - Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi a gas di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica.

UNI 10641: 1997 - Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione. Progettazione e verifica.

UNI 10845: 2000 -Impianti a gas per uso domestico. Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento.

UNI 11071 – 7:2003 - Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione ed affini. Criteri per la progettazione, l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione.

UNI 11147: 2008 - Impianti a gas per uso domestico - Impianti di adduzione gas per usi domestici e similari alimentati da rete di distribuzione, da bombole e serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di giunzione a raccordi a pressare per tubi metallici - Progettazione, installazione e manutenzione.

Norme applicabili all'esecuzione



www.provincia.torino.gov.it

UNI 7129- 1 : 2008 - Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 1: Impianto interno.

UNI 7129- 2 : 2008 - Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione.

UNI 7129- 3 : 2008 - Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione.

UNI 7129- 4 : 2008 - Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi.

UNI 7131 : 1999 - Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione.

UNI 8065 : 1989 - Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile.

UNI 9165 : 2004 - Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento.

UNI 9248 : 1989 -Linee di adduzione del combustibile liquido da serbatoio a bruciatore.

UNI 10683 : 2005 - Generatori di calore a legna o biocombustibili- Requisiti di installazione.

UNI 10784 : 1999 -Caldaie ad acqua alimentate a gas con bruciatore atmosferico. Prese per la misurazione in opera del rendimento di combustione.

UNI 10845 : 2000 -Impianti a gas per uso domestico. Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento.

UNI 11071 : 2003 - Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione ed affini. Criteri per la progettazione, l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione.

UNI 11147 : 2008 - Impianti a gas per uso domestico - Impianti di adduzione gas per usi domestici e similari alimentati da rete di distribuzione, da bombole e serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di giunzione a raccordi a pressare per tubi metallici - Progettazione, installazione e manutenzione.

UNI 10200 : 2013 - Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria.

Norme applicabili alle verifiche e manutenzioni



www.provincia.torino.gov.it

UNI 10389-1 : 2009 - Generatori di calore. Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione.

UNI 11147 : 2008 - Impianti a gas per uso domestico - Impianti di adduzione gas per usi domestici e similari alimentati da rete di distribuzione, da bombole e serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di giunzione a raccordi a pressare per tubi metallici - Progettazione, installazione e manutenzione

UNI 8364- 1 : 2007 Impianti di riscaldamento - Parte 1: Esercizio.

UNI 8364- 2 : 2007 Impianti di riscaldamento - Parte 2: Conduzione.

UNI 8364- 1 : 2007 Impianti di riscaldamento - Parte 1: Controllo e manutenzione.

UNI 9165 : 2004 - Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento.

UNI 11137 : 2004 - Impianti a gas per uso domestico e similare - Linee guida per la verifica e per il ripristino della tenuta di impianti interni in esercizio - Parte 1: Prescrizioni generali e requisiti per i gas della I e II famiglia.

UNI EN 12170 : 2002 - Impianti di riscaldamento degli edifici - Procedure per la predisposizione della documentazione per la conduzione, la manutenzione e l'esercizio - Impianti di riscaldamento che richiedono personale qualificato per la conduzione.

UNI EN 12171 : 2002 - Impianti di riscaldamento degli edifici - Procedure per la predisposizione della documentazione per la conduzione, la manutenzione e l'esercizio - Impianti di riscaldamento che non richiedono personale qualificato per la conduzione.

UNI 11071 – 7 : 2003 - Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione ed affini. Criteri per la progettazione, l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione.

UNI 10845 : 2000 -Impianti a gas per uso domestico. Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento.

UNI 10847 : 2000 -Impianti fumari singoli per generatori alimentati con combustibili liquidi e solidi- Manutenzione e Controllo. Linee guida e procedure.

UNI 7131 : 1999 - Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione .

UNI 10738 : 1998 -Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990 -Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali.

UNI 10640 : 1997 - Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi a gas di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica.

UNI 10641 : 1997 - Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione. Progettazione e verifica.

UNI 10436 : 1996 -Caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione .

UNI 10435 : 1995 -Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione.

UNI 8065 : 1989 - Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile.

**Tutte le informazioni relative alla
procedura di autocertificazione Bollino
Verde possono essere reperite
collegandosi alla pagina web:**

http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/energia/bollino_verde/

PROVINCIA DI TORINO

SERVIZIO
QUALITA' DELL'ARIA E RISORSE ENERGETICHE

***GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE***

Corso Inghilterra, 7 10138 – TORINO
www.provincia.torino.gov.it/ambiente/energia/impianterm
E-mail imptermici@provincia.torino.it

UFFICIO IMPIANTI TERMICI